



COMUNE MEZZOJUSO
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Reg. 81 del 28/12/2023

OGGETTO:	PROROGA UTILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, GEOM. FRANCESCO LA SALA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE N.311/2004.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 14:35 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LOPES GIUSEPPE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA BARBERA NICOLO'	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPATA EMANUELA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SAGRI' MARIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUNZERI VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESENTI N° <u>4</u>		ASSENTI N° <u>1</u>	

Assume la presidenza il Sindaco Arch. Giuseppe Lopes.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Cutrone Giuseppina.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: PROROGA UTILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, GEOM. FRANCESCO LA SALA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557, LEGGE N.311/2004

LA GIUNTA MUNICIPALE

che attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, rispetto al presente atto

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/08/2023 è stata approvata l'utilizzazione art.1, comma 557, della L. 30/12/2004 n.311, a tempo determinato e parziale del dipendente del Comune di Palazzo Adriano Geom. Francesco La Sala, inquadrato all'interno dell'area Istruttori (ex Cat. "C") a far data dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico fino al 31 ottobre 2023 per 12 (dodici) ore settimanali, fatta salva eventuale proroga;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 31/10/2023 è stata approvata l'utilizzazione art.1, comma 557, della L. 30/12/2004 n.311, a tempo determinato e parziale del dipendente del Comune di Palazzo Adriano Geom. Francesco La Sala, inquadrato all'interno dell'area Istruttori (ex Cat. "C") fino al 31 dicembre 2023 per 12 (dodici) ore settimanali, fatta salva eventuale proroga;
- che questo Comune con propria nota prot. n. 77 del 14/12/2023, ha richiesto al Comune di Palazzo Adriano l'autorizzazione del dipendente sopra citato Geom. Francesco La Sala sino al 30/06/2024 per n.12 ore settimanali;

PRESO ATTO, inoltre, della disponibilità manifestata dal dipendente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che prevede, espressamente, che "*I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza*";

RILEVATO che:

- il comune di Mezzojuso e Palazzo Adriano hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'alt. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone: "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono*

conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;*

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;*

VISTI:

- il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34/2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;
- il parere n. 2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato, Sez. 1^a, con il quale viene affermato che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 va considerato come fonte normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio dell'unicità della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente di altre amministrazioni locali, ed evidenziando che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali a tempo parziale di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- la Circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta, prevedendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;*
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta e precisa che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il successivo parere n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato Sez. 1^a, con il quale viene ribadito quanto già evidenziato con il precedente parere n. 2141 del 25/05/2005;
- utilizzo della formula organizzativa di cui al su richiamato art.1, c.557, della l.311/2004, consente a questo Ente di assolvere e garantire una funzione fondamentale e, nel contempo, rispettare tutte le norme vigenti in materia di personale;

PRESO ATTO del nulla osta rilasciato dal comune di Palazzo Adriano ai sensi dell'art 53, comma 7 e 8, del D.lgs. n. 165/2001, acquisito al prot. n. 362 del 28/12/2023 (Reg. Provv.), all'utilizzazione da parte di questo comune del dipendente Geom. Francesco La Sala fino al **30 giugno 2024, con possibilità di proroga**, per 12 (dodici) ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro e tali ore - sommate all'ordinario orario di lavoro presso il Comune di provenienza - non superano il tetto massimo settimanale fissato in 48 ore dal D. Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso questo Comune da parte del dipendente interessato non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;

ATTESA pertanto l'opportunità di applicare al rapporto le medesime condizioni di cui al disciplinare d'incarico già sottoscritto tra il Geom. Francesco la Sala e il Segretario Comunale e responsabile del 1° Settore

Settore "Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona" ff. Dott.ssa Giuseppina Cutrone, in data 10/08/2023, con il quale sono stati definiti tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola, ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D. Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se azionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

DATO ATTO:

- che ciascun Comune assumerà il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro con il dipendente in questione, curandone la gestione amministrativa e contabile, a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota;
- che al dipendente in parola spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate corrispondenti alla categoria di appartenenza del vigente CCNL di cui già in godimento, per una spesa complessiva presunta di €uro 6.125,22 necessaria per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024;
- che il Comune di Mezzojuso provvederà, per la quota di propria competenza:

- 1) ad erogare direttamente al dipendente utilizzato gli emolumenti spettanti;
- 2) al versamento delle ritenute dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori;
- 3) ad assumere gli obblighi di copertura assicurativa e quelli connessi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro derivanti dall'utilizzazione del dipendente di che trattasi;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della suddetta presuntiva somma pari ad €uro 6.125,22 ai Capitoli pertinenti del Bilancio di previsione 2023/2025, gestione 2023;

VISTI:

- la L.R. n. 48/91;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 30/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- gli artt. 183, 163, c.1-3, del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, c. 557, della L. 311/2004;
- l'art.53, c. 8, del D.Lgs 165/2001;
- il CCNL Enti Locali vigente;
- il Regolamento Comunale vigente di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA DI


1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **UTILIZZARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 il Geom. Francesco La Sala, in atto dipendente di ruolo del Comune di Palazzo Adriano, inquadrato all'interno dell'area Istruttori (ex cat. C), fino al 30 giugno 2024 per 12 (dodici) ore settimanali, fatta salva eventuale proroga;
3. **DARE ATTO** che il dipendente di cui si tratta svolgerà le funzioni afferenti al Settore Tecnico al fine di garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dello stesso;
4. **RICONOSCERE** al predetto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali per il personale inquadrato nella categoria di appartenenza, in misura parametrata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente dando atto che, nel caso di assegnazione di incarico di Posizione Organizzativa, attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco, potrà essere riconosciuta al dipendente una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva al trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dal CCNL Funzioni locali.
5. **DARE ATTO** che la somma presuntiva di Euro 6.125,22 trova copertura all'interno dei capitoli nn. 712,713, 715, 716 del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 – esercizio 2023, nei seguenti termini:
 - a. **Cap. 712** - PdC U.1.01.01.01.006 - per Euro 4.386,18 ("*Retribuzione personale a t.d.*") retribuzione tabellare, v.c. e tredicesima);
 - b. **Cap. 713** - PdC U.1.01.01.01.008 - per Euro 91,62 ("*Altre indennità personale t.d.*");
 - c. **Cap. 715** - PdC U.1.01.01.01.006 - per Euro 1.266,78 ("*Contributi c/o ente personale t.d.*");
 - d. **Cap. 716** - PdC U.1.02.01.01.001 - per Euro 380,64 ("*IRAP retribuzione personale d.t.*");
 - e. per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024;
6. **DARE ATTO** che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate nelle giornate di lunedì e giovedì, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire con i suoi compiti istituzionali;
7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";
8. **TRASMETTERE** copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Comune di Palazzo Adriano e al dipendente interessato Geom. Francesco La Sala;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, sottoscritto e approvato

IL SINDACO
(Arch. Giuseppe Lopes)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Cutrone)



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

PROROGA UTILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCIARA, ARCH. STANISLAO MINUTO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE N.311/2004.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mezzojuso, li 28.12.2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Mezzojuso, li 28.12.2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

L'Assessore Anziano

Il Presidente
Arch. Giuseppe Lopes

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Giuseppina Cutrone)

Affissa all'Albo Pretorio on-line il	Defissa dall'Albo Pretorio on-line il
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi	
Il Responsabile dell'Ufficio di Pubblicazione Sig.ra Bonomo Franca	Il Responsabile dell'Ufficio di Pubblicazione Sig.ra Bonomo Franca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L. R. 44/91 Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal.. al.....

Mezzojuso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Cutrone)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2023.

il decimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L. R. 44/91).

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt.12 e 16 L. R. 44/91).

Mezzojuso li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Cutrone)

E copia conforme all'originale

Mezzojuso Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Cutrone)